PROPOSTA DI LEGGE N. 131/10 DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:

"ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER I MINORI"

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE	IL PRESIDENTE
F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE	F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE

3^ COMM. CONSILIARE

N.ro 131/X

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 12894 del 23.03.2016
Classificazione 01.15.01

2^ COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 94 **della seduta del** 22/03/2016.

Oggetto: Approvazione del disegno di legge per l'istituzione dell'osservatorio regionale per i minori

Dott. Federica Roccisano
Assessore Regionale Lavoro e Istruzione

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ *(timbro e firma)* _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ *(timbro e firma)* _____

Il Dirigente Generale
Dr. Antonio De Marco

Dirigente/I Generale/i: _____ *(timbro e firma)* _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di Settore

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione)

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

(timbro e firma)

DOTT. FILIPPO DE CARLO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI/E:

- la Convenzione di Ginevra 1.6.1999"Legge di Ratifica n. 148 del 25.5.2000;
- la Dichiarazione di intenti e programma operativo adottati dalla Conferenza Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali;
- la Raccomandazione del Consiglio d'Europa adottata il 9/9/1991;
- la Convenzione di New York del 20/11/1989 "Legge di Ratifica n. 176;
- la Carta Costituzionale che agli artt. 2,3,e 31 sancisce il principio fondamentale della salvaguardia dei valori della dignità e dei diritti dei minori contro qualsiasi situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possano comprometterne un sano sviluppo pisco-fisico e una normale crescita pedagogica;
- il DPR del 21.01.2011 "Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo di soggetti in età evolutiva";
- la L. 149/2001"Modifiche alla L. n.4 maggio 1983 n. 184 recante "Disciplina dell'affidamento e dell'adozione dei minori;
- la L. 328/2000"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Legge 476//98"Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all'Aja il 29 maggio 1993;
- la Modifica alla l. n. 4 maggio 1983 n. 184in tema di adozione di minori stranieri;
- la Legge 269/98"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
- la L.451/97"Istituzione della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e L'adolescenza e dell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia;
- la Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- la L. R. n.23 del 5/12/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria;
- la L. R. del 12/11/2004 n. 28 è stato istituito il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza al fine di assicurare piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori;
- la Delibera n. 511 dell'08/08/2009 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano degli interventi e dei Servizi **Sociali;**

RITENUTO pertanto di dover colmare le carenze dell'ordinamento giuridico regionale e riconoscere la pienezza dei diritti dei minori, il Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, con il presente atto deliberativo sottopone all'attenzione della Giunta Regionale la proposta di legge regionale che istituisce l'Osservatorio Regionale per i Minori con lo scopo di:

- favorire il processo di affermazione dei diritti dei minori;
- promuovere la sensibilizzazione delle istituzioni e della società civile attraverso la tutela del minore quale soggetto di diritto e di cittadinanza;
- supportare la Regione Calabria nella promozione e definizione delle politiche integrate d'intervento a favore del minore;
- reperire dati statistici, informazioni sulla condizione dei minori in Calabria, utili a tutti coloro che, a diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza;
- monitorare le esperienze significative presenti sul territorio regionale per tradurre i bisogni in risposte adeguate;

- mantenere relazioni e collaborazioni con l'Autorità Giudiziaria, l'Osservatorio Nazionale sull'Infanzia e sull'Adolescenza e con il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.

VISTO

il conforme parere espresso dell'Ufficio Legislativo, che si allega;

VISTI

gli allegati A e B relativi rispettivamente all'articolato e alla relazione del disegno di legge in copia conforme all'originale, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO

- che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore/i competente/i, a voti unanimi,

DELIBERA

1- di approvare il presente disegno di legge con i rispettivi allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del settore Segreteria di Giunta;

3- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE N. 131/10 DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:

"ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER I MINORI"

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, secondo i principi della Costituzione e delle leggi vigenti, riconosce che ogni forma di prevaricazione, condizionamento e violenza contro i minori costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e dignità.

Art. 2

(Osservatorio regionale dei minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'Osservatorio regionale dei minori presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, che assicura il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

Art. 3

(Composizione e funzionamento)

1. L'Osservatorio regionale sui minori, di seguito denominato Osservatorio, è composto da:
   a) l'assessore regionale alle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
   b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza con funzione esclusivamente consultiva;
   c) un delegato del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute;
   d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI Calabria);
   e) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) della Calabria;
   f) tre rappresentanti appartenenti al terzo settore operanti nel territorio della Regione Calabria;
   g) un rappresentante del Comitato Unicef Calabria.
2. In considerazione delle particolari funzioni dell'Osservatorio, nonché per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune, previo accordo con le pubbliche amministrazioni interessate, sono definite le modalità per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio delle autorità giudiziarie e delle altre autorità statali competenti in materia di infanzia e di adolescenza.
3. La partecipazione dei componenti dell'Osservatorio è gratuita.
4. I componenti dell'Osservatorio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio può essere disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Svolge mansioni di segretario un funzionario del dipartimento competente in materia di politiche sociali della Regione Calabria.

Art. 4

(Compiti e funzioni)

1. L' Osservatorio svolge principalmente funzioni di analisi, studio e ricerca sulle principali problematiche inerenti i minori, contribuendo a fornire orientamenti e proposte operative alla Giunta regionale in ordine alle aree di competenza relative alla povertà minorile economica e culturale, all'integrazione, alla genitorialità e ai servizi educativi.

2. In particolare, l'attività dell'Osservatorio regionale attua quanto previsto dall'Osservatorio nazionale per i minori attraverso i seguenti compiti:
   a) acquisizione e restituzione di dati statistici sulla popolazione minorile a coloro che, nei diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza;
   b) promozione di ricerche, approfondimenti tematici e analisi dei dati e dei fenomeni rilevati in ambito regionale;
   c) monitoraggio delle esperienze significative avviate sul territorio regionale per tradurre ulteriori bisogni in risposte adeguate;
   d) collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, attraverso l'invio dei dati sui minori in ambito regionale, volti alla redazione della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, ed il monitoraggio dell'attuazione sul territorio del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
   e) collaborazione col Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
   f) diffusione dei risultati conseguiti in modalità open data e attraverso le attività di statistica e di ricerca;
   g) favorire la rete con i vari organismi e enti locali, per realizzare una unitaria strategia a favore dei minori;
   h) relazione annuale sull'attività amministrativa svolta sul territorio regionale con riguardo ai problemi dei minori, anche al fine di consentire alla Giunta regionale la formulazione di direttive agli enti locali;
   i) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate alla popolazione minorile;
   j) analisi dei fabbisogni formativi degli operatori pubblici che intervengono sui minori;
   k) valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o suggerimenti in ordine a nuovi interventi.

Art. 5

(Programma annuale di attività)

1. L'Osservatorio, entro la fine di ottobre di ogni anno, predispone un programma di attività da svolgere nell'anno successivo, corredato da un'analisi finanziaria e dalla indicazione della relativa copertura.
2. Il programma annuale di attività è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Relazione annuale)

1. L'Osservatorio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate.

2. La relazione annuale è diffusa sul sito web regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Art. 7

(*Clausola di invarianza degli oneri finanziari*)

All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 8

(*Pubblicazione*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 12836 del 23.03.2016
Classificazione 01.15.01
allegato alla deliberazione
n° 94 del 22 MAR. 2016

Allegato "B"

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

(Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER I MINORI

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Il presente schema di disegno di legge prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori, figura già esistente in molte regioni italiane e che colmerà un vuoto legislativo esistente in Calabria.
L'Osservatorio sarà un organo collegiale che avrà il compito di affrontare l'esigenza di diffondere maggiormente la cultura dei diritti delle fasce più deboli, ovvero dei minori, che non hanno rappresentanza alcuna o la cui voce giunge affievolita alle Istituzioni.

La nostra Costituzione contempla, agli artt. 2, 3 e 31, il principio fondamentale della salvaguardia dei valori della dignità e dei diritti dei minori contro qualsiasi situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possano compromettere un sano sviluppo psico-fisico e una normale crescita pedagogica.

L'Osservatorio regionale per i minori deve nascere con lo scopo di favorire il processo di affermazione dei diritti dei minori, al fine di promuovere la sensibilizzazione delle Istituzioni e della società civile attraverso la tutela del minore quale soggetto di diritto e di cittadinanza, di supportare la Regione nella promozione e definizione delle politiche integrate di intervento a favore del minore.

In particolare, avrà il compito di reperire dati anche statistici, informazioni sulla condizione dei minori, che siano di supporto per coloro che, a diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza; monitorare le esperienze significative presenti sul territorio regionale per tradurre i bisogni in risposte adeguate e mantenere relazioni e collaborazioni con l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I potenziali fruitori delle attività sono i minori, soprattutto coloro che versano in situazione di disagio socio economico e psicopedagogico. Non sono previsti interventi di tipo economico-finanziario ovvero contributi, bensì funzioni di analisi studio e ricerca.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa
(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle,eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Nella presente proposta di legge, essendo gratuita la partecipazione dei componenti l'osservatorio, viene previsto esclusivamente uno stanziamento di € 10.000,00 quali costi generali di funzionamento.

Allegato "B"

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 7	€ 10.000,00 – spese generali di funzionamento

Totale € 10000,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, TIPOLOGIA DI SPESA E UPB

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente	Oneri finanziari
Art 7		Euro 10.000,00
Art.		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....

n. UPB	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Note
	€ 0	€ 0	€ 0	
	€ 0	€ 0	€ 0	
Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime 0
- oneri di gestione 10.000,00

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)
Disegno di Legge con approvazione da parte della Giunta Regionale e successiva trasmissione al Consiglio Regionale per l'iter procedimentale ai sensi di Legge

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

Allegato "B"

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

  - UPB 8.1.01.01 (per spese di parte corrente) ☐
  - UPB 8.1.01.02 (per spese in conto capitale) ☐

- utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

  - UPB n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

1.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata ☐

- Titolo di Entrata _____, Categoria _____
- incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente ☐
- UPB n. _____
  .....

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- UPB n. _____ ☐
  .....

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente: ☐

- UPB n. _____
  .....

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

Anno _____, UPB n. _____

2.1.2 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

Anno _____, UPB n. _____

.....

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

2.2.2 Istituzione di una nuova UPB di entrata X

Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____

2.2.3 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente ☐

Anno _____, UPB n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: ☐

Anno _____, UPB n. _____

.....

2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente: ☐

Anno _____, UPB n. _____

3 **RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa** ☐

4 **PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"** ☐

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____

Il Dirigente Generale
Dr. Antonio De Marco

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 12694 del 23.03.2016
Classificazione 01.15.01

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0065978 del 29/02/2016
0011731854

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio

Il Dirigente Generale

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it

e, p.c.

Segretariato generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Proposta di legge recante "Istituzione Osservatorio regionale per i minori".

Con riferimento all'allegata proposta di legge, si conferma l'invarianza di oneri a carico del bilancio regionale, nonché la correttezza della previsione, all'articolo 7, della relativa "Clausola di invarianza degli oneri finanziari"

-Dr. Filippo De Cello-

Via Massara, 2 – 88100 Catanzaro
☎ 0961.856200 – Fax 0961.779789 - ✉ dipartimento.bilancio@regcal.it
web: http://www.regione.calabria.it

Regione Calabria
Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Prot.n. 63901.../SIAR del ...2 9 SET. 2016

Al Dipartimento
Sviluppo economico, Lavoro,
Formazione e Politiche sociali
SEDE
dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: **Parere su schema di disegno dei legge "Istituzione Osservatorio regionale per i minori".**

Si fa riferimento alla richiesta di parere prot. n. 0037316 dell'8 febbraio 2016, relativa all'oggetto, per rappresentare quanto segue.

***

L'obiettivo dichiarato del progetto di legge in esame è quello di riconoscere pienezza ai diritti dei minori attraverso l'istituzione di un apposito Osservatorio regionale presso il dipartimento Lavoro e Politiche sociali (artt. 1 e 2).

In questo quadro, si prevedono una serie di disposizioni disciplinanti in particolare gli aspetti inerenti composizione, funzionamento, compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo (artt. 3 e 4), nonché i profili di natura finanziaria (art. 7).

***

Dal punto di vista della compatibilità dell'intervento con le competenze e le prerogative dello Stato, assume rilievo problematico l'art. 3.

Siffatta disposizione, nella parte in cui ricomprende tra i componenti dell'Osservatorio i Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria o loro delegati (*lett. b*) ed i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria o loro delegati (*lett. c*), non appare in linea con l'art. 117, co. 2, lett. g) Cost., che riserva alla legislazione esclusiva statale la competenza in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, nonché con la riserva di legge statale prevista dall'art. 108, co. 1, Cost. in tema di ordinamento giudiziario. Difatti l'art. 3, nell'attribuire nuove competenze ai titolari di uffici giudiziari (o loro delegati), configurandoli come membri necessari di un organo collegiale regionale, al quale devono partecipare obbligatoriamente, si presterebbe ad essere interpretato come lesivo degli indicati parametri costituzionali in considerazione dell'inevitabile alterazione delle ordinarie attribuzioni che il legislatore statale ha fissato in capo a detti soggetti. Per le medesime ragioni, anche l'aver previsto la partecipazione di un rappresentante delle Prefetture (*lett. e*), di un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale

(*lett. g*), del direttore del Centro di giustizia minorile di Catanzaro o suo delegato (*lett. h*), potrebbe recare un *vulnus* alla competenza statale di cui all'art. 117, co. 2, lett. g), Cost.

La giurisprudenza costituzionale, infatti, si è espressa nel senso di ritenere che la Regione, pur nell'ambito delle proprie competenze, non possa decidere unilateralmente di avvalersi di soggetti appartenenti all'apparato statuale, attribuendo funzioni non rientranti nei loro compiti istituzionali (cfr., *ex multis*, sent. n. 134/2004; 30/2006; 159/2012; 2/2013).

Del resto si è affermato che, ove alle Regioni fosse riconosciuta l'incondizionata possibilità di attribuire legislativamente l'esercizio di funzioni pubbliche a uffici della amministrazione dello Stato o ad altri enti pubblici nazionali, seppur in sede locale, ne verrebbe compromessa la stessa funzionalità e il buon andamento, postulanti un modello normativo unitario e coordinato cui riservare la individuazione e la organizzazione delle attribuzioni e dei compiti demandati a quegli uffici o a quegli enti. Su questo crinale potrebbe conseguentemente ritenersi che la disposizione in commento si ponga, altresì, in contrasto con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Si consiglia, pertanto, di emendare *in parte qua* l'art. 3 in questione, ferma restando la possibilità di prevedere nel testo dello schema di legge, ai fini delle attività istituzionali dell'istituendo Osservatorio, forme di collaborazione nei casi previsti dalle legge statale, anche previo accordo con gli enti interessati (*ex* art. 15 L. n. 241/1990), fra la Regione Calabria e gli uffici di cui si discute.

***

Riguardo al tema degli oneri finanziari, si richiama l'attenzione sulla previsione dell'art. 7 del disciplinare dei lavori della Giunta regionale, di cui alla D.G.R. 278 del 4 agosto 2015, relativa all'apposizione del visto del Dipartimento Bilancio alla relazione tecnico-finanziaria; tale visto si rende necessario anche nell'ottica di assicurare l'osservanza del principio dell'equilibrio (*rectius*: pareggio) di bilancio di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost., declinato dall'art. 9 della L. n. 243/2012.

***

Si ritiene, pertanto, che il parere richiesto, di cui all'oggetto, possa essere formulato nei termini sopra esposti.

L'ESTENSORE
(*avv. Antonio Russo*)

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"
(*avv. Mariano Calogero*)

allegato alla deliberazione
n° 94 del 22 MAR. 2016

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 12894 del 23.03.2016
Classificazione 01.16.01

PROPOSTA DI LEGGE

OSSERVATORIO REGIONALE PER I MINORI

Relazione illustrativa

Il presente schema di disegno di legge prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori, figura già esistente in molte regioni italiane e che colmerà un vuoto legislativo esistente in Calabria.
L'Osservatorio è un organo collegiale che ha il compito di affrontare l'esigenza di diffondere maggiormente la cultura dei diritti delle fasce più deboli, ovvero dei minori, che non hanno rappresentanza alcuna o la cui voce giunge affievolita alle Istituzioni.
Lo *status* costituzionale del minore è disegnato in larga misura nella prospettiva della protezione che l'ordinamento giuridico deve offrire ad un soggetto debole.
In particolare, la nostra Carta Costituzionale contempla, agli artt. 2, 3 e 31, il principio fondamentale della salvaguardia dei valori della dignità e dei diritti dei minori contro qualsiasi situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possano comprometterne un sano sviluppo psico-fisico e una normale crescita pedagogica.
Al minore deve essere riconosciuto il diritto alla famiglia, all'educazione, allo sviluppo fisico, intellettuale, morale e spirituale e lo stesso deve poter sviluppare pienamente le proprie potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività, in ambito familiare e sociale, nel pieno rispetto degli ideali di dignità e libertà.
In Italia apposite leggi regionali hanno istituito organismi che al di là delle diverse denominazioni hanno il compito di tutelare i diritti dell'infanzia, anche nell'ambito dei processi di ridefinizione dei servizi socio-assistenziali che si sono succeduti dopo l'approvazione della Legge quadro sui servizi sociali (L. 328/2000).
In particolare, si sono dotate della figura del Garante, un organo monocratico che ha autonomia di potere rispetto a quello politico, non ha vincoli di subordinazione gerarchica ed è strumento di tutela dei diritti dei minori con il compito di monitorare e garantire il rispetto delle norme.
Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, vigilanza, ascolto, segnalazione, promozione, partecipazione, interventi presso pubbliche amministrazioni e autorità giudiziarie, oltre a competenze consultive.
In Calabria tale figura è stata istituita con Legge Regionale del 12.11.2004 n. 28 e succ. mod. e int. intervenute con L.R. del 10.07.2008 n. 22 e s.m.i.
Nell'ambito della programmazione delle politiche regionali e locali in tema di infanzia è necessario, però, sviluppare nuove linee direttrici che supportino gli organi decisori regionali nell'adozione delle scelte strategiche e il cui compito potrà essere affidato all'istituendo Osservatorio regionale per i minori.
L'Osservatorio regionale per i minori deve nascere con lo scopo di favorire il processo di affermazione dei diritti dei minori, al fine di promuovere la sensibilizzazione delle istituzioni e della società civile attraverso la tutela del minore quale soggetto di diritto e di cittadinanza, di supportare la Regione nella promozione e definizione delle politiche integrate di intervento a favore del minore.
In particolare, avrà il compito di reperire dati anche statistici, informazioni sulla condizione dei minori, che siano di supporto per coloro che, a diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza; monitorare le esperienze significative presenti sul territorio regionale per tradurre i bisogni in risposte adeguate e mantenere relazioni e collaborazioni con l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza e con il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.
Pertanto, al fine di colmare carenze di adeguata tutela proprie del nostro ordinamento giuridico, e per riconoscere pienezza ai diritti dei minori, considerando negazione ogni forma di prevaricazione, condizionamento e lesione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua

dignità, è estremamente necessario presentare la proposta di legge sull'istituzione in Calabria dell'Osservatorio regionale per i minori.
Si riporta di seguito il contenuto dello schema di disegno di legge composto da 8 articoli.

Articolo 1 (Finalità)
L'articolo 1 definisce la finalità dell'istituzione del progetto e in particolare sancisce che la Regione Calabria, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale e dalle leggi vigenti, riconosce pienezza ai diritti dei minori e nega ogni forma di prevaricazione, condizionamento e lesione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua dignità.

Articolo 2 (Osservatorio regionale per i minori)
L'articolo 2 istituisce la figura dell'Osservatorio regionale per i minori presso il Dipartimento Politiche sociali della Regione Calabria che, nel pieno rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, assicura un supporto tecnico, amministrativo, funzionale e lo coordina.

Articolo 3 (Composizione e funzionamento)
L'articolo 3 specifica quali componenti possono entrare a far parte dell'Osservatorio regionale per i minori. La funzione di presidente è attribuita all'Assessore Regionale alle Politiche Sociali, o ad un suo delegato e dell'Osservatorio fanno parte un delegato del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;; un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI); un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI); il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, un rappresentante dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV); due rappresentanti appartenenti al terzo settore; un rappresentante dell'Unicef.
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e smi, in considerazione delle particolari funzioni dell'Osservatorio, nonché per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune, previo accordo con le Pubbliche Amministrazioni interessate sono definite le modalità di partecipazione delle Autorità Giudiziarie competenti e con le altre autorità statali.

L'articolo in esame disciplina la durata del mandato (4 anni) rinnovabile.
Il comma 5 stabilisce che il funzionamento interno può essere disciplinato da apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
il comma 7 attribuisce ad un funzionario del dipartimento Politiche Sociali le mansioni di Segretario.

Articolo 4 (Compiti e funzioni)
L'articolo 4, comma 1 e comma 2, contiene l'elenco dettagliato dei compiti e delle funzioni svolte dall'Osservatorio regionale per i minori.
In particolare svolge ricerche e studi sulle problematiche inerenti i minori, finalizzati a fornire orientamenti e proposte operative in ordine alle aree di operatività relative a: povertà, integrazione, genitorialità, servizi educativi.
Inoltre, esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori mediante compiti di ricerche statistiche, di proposta, monitoraggio, informazione, consultivi, di collaborazione e di ascolto dei minori.
In particolare, fornisce un valido supporto alla programmazione regionale attraverso dati statistici e a coloro che, nei diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza.
Promuove ricerche e approfondimenti tematici con contributi scritti di commento e analisi dei dati e dei fenomeni rilevati e monitora le esperienze significative avviate sul territorio regionale per tradurre ulteriori bisogni in risposte adeguate.
Collabora con l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, fornendo i dati volti all'elaborazione della relazione annuale sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, ex art. 4 L. 451/1997 e monitorando l'attuazione sul territorio del Piano Nazionale d'azione per l'Infanzia

(PNI) previsto dalla legge n. 451/1997, e interagisce col Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Elabora dati specifici su richiesta del Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, di Enti locali, Province, ASP, Università e ricercatori per l'orientamento della pianificazione, della programmazione e l'elaborazione della normativa regionale, il monitoraggio e la valutazione dell'offerta dei servizi.
Divulga i risultati conseguiti attraverso l'attività statistica e di ricerca e supporta l'Amministrazione regionale e quelle locali nelle funzioni di programmazione, finanziamento e verifica dei servizi ed interventi per la popolazione minorile di rispettiva competenza, attraverso adeguata lettura quali-quantitativa dei bisogni dell'infanzia e dei servizi offerti.
Agli enti istituzionali e agli altri organismi impegnati nel settore invia tutte le notizie circa la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso iniziative di informazione, servizi di documentazione e monitoraggio.
Favorisce, altresì, il collegamento tra i vari organismi interessati ai fini dell'impostazione e del perseguimento di una politica unitaria per i minori e fornisce documentazione e supporti informativi a soggetti pubblici e privati che operano con finalità rivolte alle problematiche minorili.
Collabora nella progettazione e nello svolgimento di iniziative seminariali, corsi di formazione e progetti di ricerca, formula proposte e redige pareri alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale su iniziative di carattere legislativo, amministrativo e tecnico riguardanti i minori.
Predispone la relazione annuale sull'azione amministrativa sviluppatasi nel periodo sul territorio regionale per quanto attiene ai problemi dei minori, anche al fine di permettere alla Giunta Regionale la formulazione di direttive agli Enti locali e realizza mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate alla popolazione minorile.
Infine, analizza i fabbisogni formativi degli operatori pubblici che intervengono sui minori e valuta gli interventi regionali e le proposte necessarie a rendere gli stessi più efficaci o, suggerisce nuovi interventi.

Articolo 5 (Programma annuale di attività)
L'articolo 5 prevede che l'Osservatorio regionale per i minori, annualmente ed entro il mese di ottobre, ha il compito di programmare le attività che intende svolgere nell'anno successivo. Tale programma deve essere corredato da un'analisi finanziaria e dell'indicazione della relativa copertura e deve essere approvato dalla Giunta Regionale.

Articolo 6 (Relazione annuale)
In riferimento ai dati acquisiti, all'attività svolta, alle osservazioni e proposte, l'articolo 6 stabilisce che l'Osservatorio deve presentare al Consiglio Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata, che verrà diffusa a mezzo degli organi di stampa, pubblicata sul sito *web* della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Articolo 7 Clausola di invarianza degli oneri finanziaria
All'attuazione della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Articolo 8 (Pubblicazione)
L'articolo 8 stabilisce che la presente legge regionale dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e chiunque è obbligato ad osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.